



COMUNE DI BASTIGLIA

Piazza Repubblica, 57 – 41030 Bastiglia (Mo)

Tel. 059.800911 – Fax. 059815132

Pec: comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it

Partita IVA e codice fiscale 00686230368

Area Tecnica

Servizio Ambiente - Manutenzione - Protezione Civile - Servizi Esterni di Pronto Intervento

ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE N. 13 DEL 19/08/2024

OGGETTO: ORDINANZA MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI CULEX PIPIENS (ZANZARA COMUNE) VETTORE DI INFEZIONE DA WEST NILE.

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara comune (*Culex pipiens*) e della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

Considerato che nel Comune di Bastiglia è vigente l'Ordinanza Sindacale n. 11/2019 avente ad oggetto: "Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed, in particolare, di zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e zanzara comune (*Culex spp.*)", i cui contenuti si richiamano integralmente;

Vista la comunicazione della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti con nostro Prot. 5186/2024 del 12/08/2024, "Nuove indicazioni a seguito dell'intensa circolazione del virus West Nile nel territorio regionale" che segnala livelli di circolazione virale di elevata intensità che rendono necessario potenziare le attività di controllo del vettore di competenza dei Comuni, nel territorio afferente alla Azienda AUSL di Modena;

Visto che la possibilità di diffusione del virus West Nile è connessa principalmente alla presenza della zanzara comune;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus West Nile, vengono richieste misure aggiuntive tra cui:

- l'effettuazione di trattamenti adulticidi negli spazi verdi, fruibili dagli utenti, presso strutture utilizzate da persone suscettibili per le quali è maggiore il rischio di gravi complicanze derivanti dall'infezione da virus West Nile;
- effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi qualora sia in programma una manifestazione che comporti il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all'aperto. Il gruppo regionale di entomologia sanitaria ha concordato di considerare oggetto della prescrizione le manifestazioni che hanno luogo in aree verdi anche urbane;

Visti gli artt. 7/bis e 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i;
Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la Legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

1. A tutti i soggetti che gestiscano strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali è fatto obbligo di effettuare trattamenti straordinari adulticidi con cadenza settimanale fino al 30 settembre p.v.;
2. A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone (nell'ordine di grandezza indicativamente di 200 partecipanti) nelle ore serali, in aree verdi in gestione o private aperte anche urbane, è fatto obbligo di effettuare trattamenti straordinari preventivi con adulticidi fino al 30 settembre p.v., prevedendo:
 - di effettuare il trattamento negli orari notturni;
 - l'affissione di cartelli informativi alla cittadinanza che riportino la data del trattamento nell'area interessata al trattamento stesso almeno 24 ore prima;
 - nei casi in cui presso la stessa area siano programmati più eventi consecutivi, la periodicità dei trattamenti deve essere con un intervallo minimo di 7 giorni tra un trattamento e l'altro.

I trattamenti adulticidi straordinari di cui agli artt. 1 e 2 devono essere affidati a ditte specializzate in grado di effettuare gli interventi secondo le specifiche linee guida Regionali disponibili presso il seguente link: <https://www.zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici>

La validità del presente provvedimento decorre dalla data di emissione fino al 30/09/2024.

AVVERTE

che le accertate violazioni al punto 1) della presente ordinanza, fatte salve eventuali ulteriori azioni di carattere penale, prevedono, ai sensi dell'art. 7bis del Testo Unico n. 267/2000 e successive modificazioni e della L. 689/81 e successiva modificazioni, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00;

DISPONE

1. che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale e l'Azienda AUSL di Modena ;

2. che la documentazione attestante l'effettuazione dei trattamenti straordinari, tramite ditte specializzate, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere corredata da tutti gli elementi atti ad attestare i tempi e le modalità di svolgimento del trattamento e dovrà essere conservata presso la sede della struttura a disposizione degli organi di vigilanza, di cui al precedente punto.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Bastiglia. e, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Bastiglia.

Dell'esecuzione del presente provvedimento sono incaricati la Polizia Locale e l'Azienda USL di Modena.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione sul sito del Comune di Bastiglia e verrà affisso all'Albo Pretorio Informatico.

BASTIGLIA, 19/08/2024

il Sindaco
Dott.ssa Francesca Silvestri
Sottoscritto digitalmente